

Fondazione Luca Pacioli



LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

RIFORMA SOCIETARIA E BILANCIO 2004: SINTESI DELLE NOVITÀ

Documento n. 30 del 23 dicembre 2004

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Le novità sui principi e sulle forme	“	3
2. I principi di redazione	“	3
3. Le operazioni di pronto contro termine	“	5
4. Le operazioni di <i>leasing</i> finanziario (o locazione finanziaria)	“	6
5. L'eliminazione delle interferenze fiscali	“	8
6. La fiscalità differita	“	9
7. Le operazioni in valuta	“	11
8. Le informazioni da fornire in nota integrativa circa le immobilizzazioni materiali e immateriali	“	12
9. Il prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto	“	15
10. I bilanci in forma abbreviata	“	16

RIFORMA SOCIETARIA E BILANCIO 2004: SINTESI DELLE NOVITÀ

Premessa

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, di riforma del diritto societario, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del bilancio d'esercizio delle società per azioni (artt. 2423 – 2435-bis del codice civile)¹.

Per effetto dei rinvii normativi, le modifiche si rendono applicabili anche alle seguenti tipologie societarie: a) società in accomandita per azioni (art. 2454); b) società a responsabilità limitata (art. 2478-bis); c) società cooperative (art. 2519); d) società consortili (art. 2615-ter).

Le principali novità introdotte dalla riforma del diritto societario hanno riguardato:

- l'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;*
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni pronti contro termine;*
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario (locazione finanziaria);*
- l'eliminazione delle interferenze fiscali;*
- la rilevazione della fiscalità anticipata, corrente e differita;*
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta;*
- le "aperture" verso l'applicazione del criterio del "fair value" nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soli fini informativi;*
- l'introduzione di talune semplificazioni in merito alla presentazione di un bilancio in forma abbreviata.*

Dette novità vanno applicate in sede di redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2004².

1 Il presente documento tiene conto delle modifiche che dovrebbero essere apportate al decreto legislativo n. 6/2003, per effetto di un decreto correttivo alla riforma del diritto societario approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2004 e tuttora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

2 Le norme di attuazione e transitorie del decreto legislativo n. 6/2003 hanno previsto che la redazione dei bilanci debba avvenire applicando:

- le norme anteriormente vigenti, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004;*
- le norme previgenti o le nuove disposizioni (a scelta degli amministratori), per i bilanci relativi agli esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004;*
- le nuove disposizioni, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004.*

Con il presente documento si fornisce una prima sintetica illustrazione della materia in modo da dare una "panoramica" sui nuovi criteri contabili da adottare in sede di chiusura dei bilanci 2004. La trattazione delle singole novità in tema di bilancio sarà approfondita in successivi documenti.

Si segnala che le modifiche alla disciplina del bilancio di esercizio hanno comportato un conseguente adeguamento della disciplina tributaria a partire dal medesimo esercizio 2004.

Alcune di queste modifiche sono ispirate dall'esigenza di adeguamento ai principi contabili internazionali, anticipando su aspetti specifici il più generale adeguamento che sarà necessario realizzare in un prossimo futuro, anche sulla base della normativa comunitaria e di altri provvedimenti legislativi in corso di definizione.

1. Le novità sui principi e sulle forme

Le novità introdotte per il bilancio di esercizio a decorrere dall'esercizio 2004 valorizzano ulteriormente la finalità informativa di tale documento, codificando anche principi di comportamento già adottati dalla prassi contabile.

Gli interventi hanno coinvolto i seguenti profili:

- *i principi di redazione del bilancio* (art. 2423-bis): viene introdotto un ulteriore postulato, vale a dire la necessità di tener conto della «funzione economica dell'attivo e del passivo considerato», da interpretarsi nel senso che nella rappresentazione dei fatti di gestione è necessario dare prevalenza alla sostanza sulla forma;
- *gli schemi e le singole voci di stato patrimoniale e conto economico* (artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis): sono stati adeguati gli schemi di bilancio per tener conto, ad esempio, degli effetti della fiscalità differita e delle nuove norme sulla contabilizzazione delle operazioni in valuta e delle operazioni di pronti contro termine;
- *i criteri di valutazione* (art. 2426): è stato introdotto uno specifico criterio di valutazione per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni in valuta;
- *il contenuto della nota integrativa* (art. 2427): sono richieste informazioni specifiche in relazione, tra l'altro, alla rilevazione della fiscalità differita, alla misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle operazioni di locazione finanziaria contabilizzate con il metodo finanziario, alle movimentazioni delle poste del patrimonio netto;
- *il bilancio in forma abbreviata* (art. 2435-bis): sono state apportate talune semplificazioni in termini di raggruppamento di poste relative agli schemi di stato patrimoniale e soprattutto di conto economico.

2. I principi di redazione

Secondo il nuovo testo dell'art. 2423-bis, comma 1, numero 1, c.c. «*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*».

Come osservato anche dalla relazione ministeriale al citato decreto legislativo n. 6/2003, alcune importanti operazioni, quali la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti.

La moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale prevedono invece che queste operazioni vadano rappresentate in bilancio secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali. Il principio contabile nazionale n. 11 *“Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”* già da tempo aveva sottolineato l’importanza dell’identificazione della sostanza economica delle operazioni con riferimento al procedimento di formazione del bilancio.

Per tali ragioni, si è dunque provveduto ad adeguare le norme del codice civile.

Si segnala che la modificazione è coerente con quanto previsto dalla direttiva Ce n. 51/2003, modificativa della IV direttiva Ce (direttiva 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE), in base alla quale *«gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello Stato patrimoniale e del Conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati»*.

Si osserva che il principio era stato già recepito nel decreto legislativo, 27 gennaio 1992, n. 87, relativo ai bilanci bancari. Tale provvedimento prevede infatti che *«i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione»*.

Dispiace constatare che la formula legislativa adottata per modificare il codice civile non esprime con chiarezza tali indirizzi. La lettera della legge infatti non si riferisce ad una *«prevalenza della sostanza sulla forma»*, ma suggerisce piuttosto di *«tenere conto della funzione economica»* nella valutazione dell’elemento considerato. In secondo luogo, la precisazione introdotta non riguarda solo la valutazione, ma anche e soprattutto la contabilizzazione delle operazioni o dei contratti e la loro conseguente iscrizione in bilancio.

Va pure rilevato che il nuovo principio affermato non sempre trova applicazione nelle disposizioni relative alle singole fattispecie.

Per il leasing finanziario, ad esempio, come si vedrà successivamente, la norma si limita a richiedere l’indicazione di alcune informazioni relative alla *«sostanza economica»* da inserire nella nota integrativa dell’utilizzatore: da tale circostanza, si deduce che l’iscrizione in bilancio continuerà ad avvenire sulla base della forma giuridica dell’operazione (c.d. metodo patrimoniale).

Pertanto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma:

- trova sicura applicazione nei casi espressamente disciplinati tenendo conto del nuovo principio (operazioni pronti contro termine);
- trova pure applicazione come principio di redazione del bilancio in tutte le situazioni per le quali sia riscontrabile una sostanza economica dell’operazione diversa dalla forma giuridica adottata (indicazione in nota integrativa);
- non trova invece applicazione nelle operazioni diversamente disciplinate da specifiche norme.

3. Le operazioni di pronto contro termine

Il D.Lgs. n. 6/2003 ha previsto l'introduzione di una specifica disciplina in relazione al trattamento contabile delle operazioni di "pronti contro termine" con obbligo di retrocessione a termine (artt. 2424-bis, c. 5, 2425-bis, c. 3 e 2427, c. 1, n. 6-ter).

L'operazione di pronti contro termine si sostanzia dunque nella cessione da parte di un soggetto (generalmente un istituto di credito o una società finanziaria) di un'attività (ad esempio titoli) ad un altro soggetto con l'impegno, ad una data scadenza, del primo, a riacquistare e, del secondo, a rivendere tale attività.

Gli elementi che caratterizzano l'operazione sono dunque: a) l'obbligo del riacquisto da parte del venditore; b) l'obbligo di rivendita da parte dell'acquirente; c) la data di riacquisto certa; d) il prezzo certo di riacquisto stabilito dalle parti.

La funzione assolta dall'operazione non è dunque quella di dare luogo ad una effettiva transazione in titoli ma piuttosto quella di consentire una forma di raccolta o di investimento temporaneo di liquidità con durata prestabilita.

Pertanto in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, la nuova disciplina contabile prevede:

- che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine rimangano iscritte nello stato patrimoniale del venditore³; questi rileva invece nel suo stato patrimoniale un debito di finanziamento verso l'acquirente;
- l'iscrizione di un credito di finanziamento, normalmente a breve termine, verso il venditore nello stato patrimoniale dell'acquirente;
- l'iscrizione *pro rata temporis* dei proventi ed oneri connessi alle attività, integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine;
- la separata indicazione nella nota integrativa dei debiti e crediti derivanti da contratti di compravendita, compresi quelli di pronti contro termine, che comportano l'obbligo di retrocessione a termine.

Gli schemi di stato patrimoniale del venditore e del compratore saranno i seguenti:

³ La logica della modalità contabile permette di dare rilievo al contenuto economico dell'operazione di finanziamento piuttosto che all'aspetto giuridico connesso alla compravendita.

SP Venditore		SP Acquirente	
Attività relative ai contratti di pronti contro termine	Debito di finanziamento vs l'acquirente (voce D.5)	Credito di finanziamento (scadenza > 12 mesi → voce B.III.2.d; scadenza < 12 mesi → voce C.II.5)	

Si sottolinea che le norme del codice civile si riferiscono esclusivamente alle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine.

Diversa è la contabilizzazione per le operazioni di pronti contro termine che prevedono invece la facoltà di retrocessione a termine⁴.

Per tali operazioni, la società che investe deve effettuare le seguenti registrazioni: acquisto dei titoli a pronti; registrazione nei conti d'ordine dell'impegno di eventuale vendita a termine dei titoli.

Alla data di scadenza del contratto, se il venditore esercita la facoltà di riacquisto dei titoli, le scritture contabili sono le seguenti:

- vendita dei titoli, con rilevazione del compenso;
- storno dell'impegno nei conti d'ordine.

4. Le operazioni di leasing finanziario (o locazione finanziaria)

Per la classificazione del *leasing* finanziario, lo stesso legislatore nella relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 6/03 fa riferimento al principio contabile internazionale 17 dello IASB che lo definisce come un'operazione «che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene. Al termine del contratto il diritto di proprietà può essere trasferito oppure no».

Tali rischi sono rappresentati dal deperimento tecnico e materiale, da eventuali guasti o danneggiamenti, mentre i benefici sono costituiti da tutto ciò che si ottiene dall'utilizzo del bene medesimo. Alla scadenza del contratto, inoltre, è possibile riscattare il bene ad un prezzo di mercato nettamente inferiore a quello effettivo.

⁴ Cfr. Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia nel 1992.

Per la contabilizzazione delle operazioni di *leasing* finanziario (o locazione finanziaria) sono ipotizzabili due metodi:

- *metodo «patrimoniale»*, secondo cui i contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente (società di *leasing*) e dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto economico i canoni corrisposti dall'utilizzatore, sino all'avvenuto riscatto che comporta la contabilizzazione al valore pattuito per il riscatto medesimo.

Da parte dell'utilizzatore non vi è alcun ammortamento dei beni locati, ma una periodica contabilizzazione, in funzione della loro competenza economica, dei canoni contrattualmente dovuti, iscritti come costi d'esercizio alla voce B.8 "Costi per godimento di beni di terzi";

- *metodo «finanziario»*, in base al quale i beni locati sono iscritti nel bilancio dell'utilizzatore tra le immobilizzazioni ed assoggettati ad ammortamento in funzione della loro vita utile, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori.

Specularmente, il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori.

La prassi internazionale, in ossequio al principio della «prevalenza della sostanza sulla forma», prevede che le operazioni di *leasing* finanziario siano contabilizzate alla stregua di operazioni di vendita di beni, finanziata dal soggetto concedente (*metodo finanziario*)⁵.

In Italia, l'unico criterio accettato per la contabilizzazione delle operazioni di *leasing* finanziario è il *metodo patrimoniale*. Il legislatore nazionale, tuttavia, conscio della scarsa valenza informativa di questo metodo per le operazioni di locazione finanziaria, ha provveduto ad integrare i dati relativi con le informazioni desumibili dal metodo finanziario.

Più precisamente, l'art. 6 della legge delega n. 366/2001 richiedeva al punto c) una specifica disciplina delle operazioni di locazione finanziaria. Secondo la relazione, per «... le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l'essenza economica» e che «...parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il cosiddetto metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale». Il condizionale utilizzato nella relazione indica una possibilità che poi non si è riflessa nella norma delegata.

⁵ Non a caso lo IASB, nell'appendice A della «nuova» versione dello IAS 32 «Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative» definisce il *leasing* finanziario, includendolo, quindi, tra gli strumenti finanziari, come un contratto che «conferisce sostanzialmente al locatore (concedente) un diritto a ricevere, e al locatario (utilizzatore) un'obbligazione a pagare, una serie di pagamenti che rappresentano nella sostanza la sommatoria delle obbligazioni contratte per la restituzione delle quote di capitale e degli interessi dovuti in un contratto di finanziamento».

Difatti, nonostante l'introduzione del citato principio della funzione economica, la contabilizzazione delle operazioni di *leasing* rimane ferma al metodo patrimoniale. È stata, però, modificata l'informativa di bilancio da riportare in proposito nella nota integrativa.

Il nuovo punto 22) dell'art. 2427 c.c. prevede, infatti, che in presenza di contratti di *leasing* finanziario sia predisposto un apposito prospetto il quale evidenzi «*il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio*».

Nel bilancio dell'utilizzatore si continua dunque:

- a contabilizzare le operazioni di *leasing* finanziario come contratti atipici di godimento mediante il *metodo patrimoniale* e;
- a fornire in nota integrativa l'indicazione degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il *metodo finanziario*⁶.

5. L'eliminazione delle interferenze fiscali

Nella disciplina tributaria ante riforma, applicabile agli esercizi fino al 2003, era operante la regola secondo la quale tutti gli oneri per essere fiscalmente dedotti dovevano essere imputati al conto economico. Poiché in alcuni casi le norme fiscali danno la possibilità di portare in deduzione dei componenti negativi che non si giustificerebbero sotto il profilo economico (ad esempio, le quote dell'ammortamento anticipato), anche in questi casi per diminuire l'imponibile fiscale era necessario far transitare detti componenti negativi per il conto economico, con un evidente inquinamento del risultato economico dell'esercizio.

Per evitare contestazioni di ordine civilistico, il coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale era assicurato dall'art. 2426, secondo comma c.c., che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in

⁶ Si segnala che in uno schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 25 della legge di delega, 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), in corso di definizione, è previsto che alcune tipologie societarie utilizzino i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione del bilancio d'esercizio a decorrere dall'esercizio 2005. Tali società saranno dunque obbligate a contabilizzare le operazioni di *leasing* finanziario secondo lo IAS 17 ovvero mediante il metodo finanziario. In relazione a tale diversa impostazione contabile lo stesso schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la vigente disciplina tributaria delle operazioni di locazione finanziaria in modo da conservare sostanzialmente lo stesso trattamento tributario previsto in precedenza.

applicazione di norme tributarie (salvo l'obbligo di fornire adeguata informativa al riguardo nella nota integrativa ai sensi del n. 14 dell'art. 2427 c.c.).

Con la riforma societaria è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c.⁷. Di conseguenza, a partire dell'esercizio 2004 il bilancio deve essere redatto tenendo conto esclusivamente delle norme del codice civile e dei principi contabili.

L'interesse del contribuente a portare in deduzione determinati oneri non imputabili al conto economico in quanto civilisticamente non giustificabili è ora tutelato da una nuova disposizione introdotta dalla riforma tributaria, secondo la quale «*gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*»⁸. Pertanto, le variazioni apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito imponibile non incidono più sul bilancio e sul risultato dell'esercizio⁹.

La novità impone un ripensamento circa le modalità da seguire nella redazione del bilancio di esercizio, in quanto si dovranno rivedere comportamenti in precedenza seguiti. La riforma societaria restituisce in sostanza al bilancio la funzione di documento che, redatto in base ai soli criteri civilistici, deve consentire la lettura patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

6. La fiscalità differita

Il legislatore nazionale ha inteso colmare una lacuna della previgente disciplina che non prevedeva esplicitamente la rappresentazione «contabile» delle imposte differite o anticipate.

Nel caso in cui il reddito fiscalmente imponibile sia diverso dal reddito lordo di bilancio ante imposte (*utile pre-tax*)¹⁰, si generano imposte differite attive o imposte differite passive:

⁷ Per ragioni di coerenza, è stata sostituita la voce n. 14) della nota integrativa, che conteneva l'illustrazione delle rettifiche di natura contabile.

⁸ Cfr. nuovo art. 109, comma 4, lett. B), Tuir, introdotto con il D. Lgs. n. 344/03, in sostituzione dell'art. 75, comma 4 del vecchio TUIR. La norma è destinata ad essere modificata con il decreto legislativo che adotta i principi IAS (vedi precedente nota 6).

⁹ Per evitare che la deduzione dal reddito d'impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a conto economico permetta la distribuzione di utili che non abbiano scontato l'imposizione, l'art. 109, comma 4 lett. b) del nuovo Tuir ha introdotto un apposito regime di sospensione di imposta sulle riserve diverse da quella legale per un ammontare pari a quello dei componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. Sull'argomento cfr. documento OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio. Cfr. anche Milone A., «Eliminazione delle interferenze fiscali. Note in tema di "vincolo di copertura patrimoniale"», in "Il fisco", n. 32/2004.

¹⁰ Deve trattarsi di differenze temporanee, vale a dire di differenze destinate ad essere riassorbite negli esercizi futuri.

- si hanno imposte differite attive (o anticipate) quando, in aderenza alla norma fiscale, componenti positivi di reddito vengono tassati in esercizi antecedenti a quello di competenza economica oppure componenti negativi di reddito sono deducibili fiscalmente in esercizi successivi;
- si hanno imposte differite passive nel caso inverso: redditi da tassare in esercizi successivi oppure costi deducibili anticipatamente.

Circa i criteri per quantificare gli importi stimabili delle imposte differite o anticipate, la relazione alla legge delega fa riferimento ai principi di competenza e di prudenza citando le posizioni espresse dalla migliore prassi contabile nazionale (principio contabile nazionale n. 25 *“Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”*) ed internazionale (IAS 12 *“Imposte sul reddito”*).

Da un punto di vista pratico, l’insorgere delle imposte differite attive non comporta automaticamente l’obbligo della loro contabilizzazione. Infatti, il principio contabile nazionale n. 25 *“Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”* stabilisce che solo in casi limitati è possibile la rilevazione in bilancio del beneficio fiscale delle imposte differite attive; in particolare, è necessario avere la ragionevole certezza che negli esercizi futuri, in cui si realizzeranno le imposte pagate in via anticipata, non vi sarà un risultato finale in perdita.

Per le imposte differite passive è sempre opportuno e corretto procedere alla rilevazione dell’onere futuro secondo una metodologia ben definita, facendo conferire il relativo accantonamento nel fondo imposte differite.

Per evidenziare negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico gli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite è stato previsto quanto segue:

Stato patrimoniale

Due voci specifiche allocate nell’ambito dei crediti (voce C.II) denominate «crediti tributari» e «imposte anticipate».

Per le imposte versate in eccedenza, il termine corretto da utilizzare è «crediti tributari» (simmetrico alla previsione già esistente al passivo, ora voce D.12 «debiti tributari»). Per le «imposte anticipate» si richiede indicazione separata, rispetto ai «crediti tributari», dato che la loro natura non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro, con la conseguenza di doverle indicare come «imposte anticipate», senza il termine «crediti» e senza la preposizione «per» (imposte anticipate).

Al passivo dello stato patrimoniale è stata correttamente integrata la dizione della voce B. 2 «fondi per imposte» con l’aggiunta di «anche differite», dal momento che

tali passività non interessano la voce «debiti tributari», non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto piuttosto di maggiori imposte da pagare in futuro.

Conto economico

Per il conto economico è sufficiente integrare la voce 22 «imposte sul reddito» con la precisazione «correnti, differite e anticipate»¹¹; il relativo dettaglio sarà fornito nella Nota Integrativa.

Nota integrativa

È stato sostituito il contenuto del punto 14 dell'art. 2427 c.c., prevedendo che in nota integrativa si debba inserire un apposito prospetto con la descrizione delle differenze temporanee¹² che hanno generato imposte differite e anticipate, l'aliquota applicata, l'importo scaturente e le variazioni rispetto all'esercizio precedente. Andrà, inoltre, indicato l'ammontare di imposte anticipate contabilizzato a fronte delle perdite di esercizi precedenti e quello non iscritto, specificando le motivazioni.

7. Le operazioni in valuta

E' ora prevista una specifica disciplina per le operazioni in valuta, che distingue tra:

- attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni;
- immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni rilevate al costo.

¹¹ Da notare che non viene fatto alcun cenno all'opportunità, suggerita dal Principio contabile n. 25, di distinguere la voce 22) in più sottovoci, dedicate alle imposte correnti e differite; tuttavia il documento interpretativo I 1 "Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi secondo corretti principi contabili" lascia entrambe le possibilità: suddivisione della voce 22 direttamente nel prospetto di conto economico (22a, imposte correnti e 22b, imposte differite) o, in alternativa, nella nota integrativa.

¹² Possono essere definite (cfr. il citato documento n. 25) come «quote di costi o ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico». È possibile distinguerle in:

- differenze temporanee deducibili;
- differenze temporanee tassabili.

Le prime si verificano in presenza di componenti negativi del reddito la cui deduzione è parzialmente o totalmente rinviata a esercizi successivi; esse generano attività per imposte anticipate da registrare nella voce C.II.5 dell'attivo e, in contropartita, nel conto economico, quali imposte differite in avere della voce 22 (imposte sul reddito).

Le seconde, invece, sono conseguenti alla presenza di componenti positivi del reddito tassabili in un esercizio successivo rispetto a quello nel quale hanno rilevanza civilistica, oppure di componenti negativi, dedotti prima dell'annotazione nel conto economico; esse generano passività per imposte differite da registrare nella voce B.2 del passivo e, in contropartita, nel conto economico, quali imposte differite in dare della voce 22 (imposte sul reddito).

Sono apportate modifiche:

- agli schemi di bilancio
 - è stata aggiunta la voce C. 17-bis “*Utili o perdite su cambi*” allo schema obbligatorio di conto economico (art. 2425 c.c.). Tale voce è destinata ad accogliere l’effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi.
 - è specificato che i ricavi ed i costi relativi ad operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al tasso di cambio in vigore alla data in cui si effettua l’operazione (art. 2425-bis, c. 2).
- ai principi di valutazione
 - con l’art. 2426, 8-bis) c.c., si regola che le attività e le passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio imputando la variazione (utile o perdite su cambi) alla voce C.17-bis del conto economico. L’eventuale utile netto non realizzato deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile fino al suo realizzo.

Per le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni rilevate al costo¹³, è fatto obbligo in via generale di mantenere il cambio «storico», cioè quello corrente alla data di effettuazione dell’operazione.

- alle informazioni in nota integrativa

con l’art. 2427, 6-bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione degli effetti significativi derivanti da variazioni nei cambi verificatesi successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.

8. Le informazioni da fornire in nota integrativa circa le immobilizzazioni materiali e immateriali

Prima del decreto correttivo (vedi nota 1), il D.Lgs. n. 6/2003 stabiliva che la nota integrativa (art. 2427, n. 3-bis) doveva indicare «*la misura e le motivazioni delle ridu-*

¹³ Nella categoria delle immobilizzazioni in valuta rientrano solo quelle di tipo non monetario. Ad esempio, i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III.2), essendo poste di natura monetaria devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio valutativo previsto per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni (valutazione al tasso di cambio di fine esercizio). Per elementi monetari si devono intendere “*le disponibilità di denaro, le attività e le passività e le restanti operazioni in corso (anche fuori bilancio) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili*». (Principio contabile nazionale n. 26 “*Operazioni e partite in moneta estera*”).

zioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione».

La formulazione della norma appare di difficile lettura: in primo luogo perché nel nostro ordinamento giuridico e nei principi contabili nazionali non esiste il concetto di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, in secondo luogo poiché si introduce il concetto della valutazione a valori di mercato (*fair value*) piuttosto che a valori di costo storico.

Tali concetti, sconosciuti per la prassi contabile nazionale, sono invece ampiamente conosciuti e applicati a livello di principi contabili internazionali. La norma quindi, seppur con una formulazione non del tutto chiara anticipa, in vista dell'introduzione nel nostro Paese dei principi IAS, alcuni dei concetti e delle regole internazionali.

Per immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata ci si riferisce evidentemente a quelle attività che, per loro natura, hanno un'utilità protratta per un tempo di difficile determinazione e che potrebbero subire svalutazioni in aggiunta al normale processo di ammortamento (in particolare l'avviamento e i marchi). Nei principi contabili internazionali (IFRS 3 "*Business combination*") l'avviamento rappresenta infatti un'attività di durata indeterminata non ammortizzabile ma soggetta annualmente ad una verifica della recuperabilità del valore, c.d. *impairment test*.

Si noti che con riferimento all'avviamento il codice civile prevede all'art. 2426 "*Criteri di valutazione*", che "*l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa*".

Preso atto dunque che:

- la vita utile dell'avviamento è spesso di durata superiore a 5 anni;
- la determinazione di tale durata è rimessa alla discrezionalità degli amministratori;
- l'attuale normativa obbliga all'ammortamento sistematico,
- il legislatore nazionale ha scelto, con l'inserimento dell'art. 2427, n 3-bis, di indicare in nota integrativa le informazioni relative all'applicazione della verifica annuale sulla recuperabilità del valore dell'attività (c.d. *impairment test*).

Le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 2427, 3-bis permettono quindi di "abbandonare", ai soli fini della nota informativa, il criterio del costo storico sistematicamente ammortizzato per le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, permettendo una loro valutazione a valori di mercato (*fair value*). Tale valutazione è ritenuta infatti maggiormente rappresentativa della realtà economica e patrimoniale dell'impresa rispetto a quella a costi storici. Per ottenere questa rappresentazione a valori di mercato è quindi necessario indicare in nota integrativa: la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate a tali attività, facendo riferimento alla futura produzione dei risultati economici, alla prevedibile durata utile e al loro valore di mercato se determinabile¹⁴.

Si noti tuttavia, che la disposizione non produce effetti quantitativi sul bilancio d'esercizio (tali attività continueranno infatti ad essere iscritte al costo storico e ammortizzate sistematicamente) ma incide esclusivamente sulla redazione della nota integrativa. A fronte di un inevitabile "appesantimento" della nota integrativa, l'obiettivo è dunque quello di fornire maggiore attendibilità ai dati di bilancio utilizzando nella valutazione di tali attività sia il criterio del costo storico (schemi di bilancio) sia i valori di mercato (nota integrativa).

La poca chiarezza nella formulazione della norma, sottolineata peraltro dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), potrebbe creare non poche difficoltà al redattore di bilancio. Accogliendo quindi le indicazioni dello stesso OIC, il decreto correttivo all'art. 18 modifica il testo dell'artt. 2427, n. 3-bis così come segue:

*«la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni **materiali** e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto **rilevante**, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio».*

L'eliminazione del riferimento alla natura indeterminata delle immobilizzazioni immateriali, l'aggiunta anche delle immobilizzazioni materiali e l'eliminazione dei riferimenti agli indicatori di redditività comportano sicuramente una notevole semplificazione nella redazione della nota integrativa.

¹⁴ Cfr. N. Cavalluzzo – S. Specchiulli, *Riforma societaria: ultimi ritocchi dal decreto correttivo*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 3/2004.

9. Il prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto

Un'attenzione particolare è stata dedicata dal legislatore della riforma al patrimonio netto, prevedendo in nota integrativa:

- l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (art. 2427, punto 4).
- l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi¹⁵ (art. 2427, punto 7-bis).

Prima di tali modifiche, il principio contabile nazionale n. 12 *“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”* aveva già auspicato l'inclusione in nota integrativa di questo prospetto ritenendolo essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Successivamente il principio contabile nazionale n. 28 *“Il Patrimonio netto”*, che si occupa in via esclusiva del patrimonio netto, ha proposto uno schema esemplificativo di «prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto».

A seguito della Riforma del diritto societario e dell'introduzione delle norme sopra indicate, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha predisposto il documento OIC 1 *“I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”* che modifica ed integra le indicazioni del principio contabile n. 28 anche in merito alla presentazione e redazione del prospetto di patrimonio netto.

Al fine di indicare in nota integrativa le *“variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto”* (art. 2427, p. 4, c.c.), il documento OIC 1 prevede infatti la predisposizione di tale prospetto in cui devono essere incluse le movimentazioni intervenute:

- nel capitale sociale;
- nella riserva legale;
- nelle altre riserve;
- nel risultato d'esercizio.

In esso devono, inoltre, essere evidenziati: i valori dei singoli conti all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti; i valori dei singoli conti a fine esercizio.

¹⁵ Secondo quanto rilevato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel documento Oic 1 *“I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”*, è precisato che, non indicando la norma del Codice civile *“il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. Tenuto conto che la specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia è ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente.”*.

10. I bilanci in forma abbreviata

Le novità contenute nel D.Lgs. n. 6/2003 sono applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, comprese le informazioni da fornirsi nella nota integrativa. Unica eccezione riguarda il n. 14 dell'art. 2427 c.c. in merito alla redazione del prospetto circa gli effetti della fiscalità differita.

Il D.Lgs. n. 6/2003 ha modificato anche la struttura del bilancio in forma abbreviata, apportando novità di tutto rilievo. Con la nuova disciplina infatti il bilancio in forma abbreviata appare più appetibile (in presenza ovviamente delle condizioni soggettive ed oggettive sancite), atteso che sono state introdotte ulteriori semplificazioni espositive e raggruppamenti di voci rispetto alla normativa precedente.

Il comma 1 dell'art. 2435-*bis* c.c. contiene le seguenti indicazioni:

- possono redigere il bilancio in forma abbreviata solo le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati;
- la possibilità di redazione del bilancio in forma abbreviata è collegata al non superamento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti quantitativi:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità¹⁶.

Alla luce del nuovo articolo 2435-*bis* si riportano di seguito gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa di un bilancio in forma abbreviata redatti secondo le nuove disposizioni.

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO	<ul style="list-style-type: none"> – lo stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani; – le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce C.II: quindi, la voce «Crediti» può incorporare i «Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti» ed i «Ratei e risconti attivi»; – dalle voci B.I e B.II dell'attivo (e cioè dalle «Immobilizzazioni immateriali» e dalle «Immobilizzazioni materiali») devono essere dettratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; – la voce E del passivo («Ratei e risconti passivi») può essere compresa nella voce D («Debiti»); – nelle voci C.II dell'attivo («Crediti») e D del passivo («Debiti») devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
--	--

Alla luce delle disposizioni sopra evidenziate il prospetto dello stato patrimoniale in forma abbreviata si presenta come segue:

¹⁶ Si osserva inoltre che l'ultimo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti suddetti.

ATTIVO	PASSIVO
<p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</p> <p>B.I – Immobilizzazioni immateriali (meno Fondi di ammortamento e di svalutazione) B.II – Immobilizzazioni materiali (meno Fondi di ammortamento e di svalutazione) B.III – Immobilizzazioni finanziarie</p> <p>C) Attivo circolante</p> <p>C.I – Rimanenze C.II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo C.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.IV – Disponibilità liquide</p>	<p>A) Patrimonio netto</p> <p>A.I – Capitale A.II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni A.III – Riserve di rivalutazione A.IV – Riserva legale A.V – Riserve statutarie A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio A.VII – Altre riserve, distintamente indicate A.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo A.IX – Utile (perdita) dell'esercizio</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p>

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata sono raggruppate le seguenti voci:

- voci A.2 e A.3 («Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti» e «Variazione dei lavori in corso su ordinazione»);
- voci B.9.c, B.9.d e B.9.e («Trattamento di fine rapporto», «Trattamento di quiescenza e simili» e «Altri costi»);
- voci B.10.a, B.10.b e B.10.c («Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali», «Ammortamento delle immobilizzazioni materiali» e «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni»);
- voci C.16.b e C.16.c («Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni» e «Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»);
- voci D.18.a, D.18.b e D.18.c («Rivalutazioni di partecipazioni», «Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni» e «Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»);
- voci D.19.a, D.19.b e D.19.c («Svalutazioni di partecipazioni», «Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni» e «Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»).

Nella voce E.20 («Proventi straordinari») non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E.21 («Oneri straordinari») non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti.

Alla luce delle disposizioni sopra evidenziate il prospetto del conto economico in forma abbreviata si presenta come segue:

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni
 - a), b), c) ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) oneri diversi di gestione

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
 - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni¹⁷
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
- 17-bis) utili e perdite su cambi

Totale (15 + 16 – 17 +/- 17-bis)

¹⁷ Riguardo al raggruppamento delle voci C.16 b) (proventi finanziari da titoli immobilizzati) e C.16 c) (proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante) è stato osservato che la relazione al decreto correttivo afferma correttamente che il raggruppamento riguarda i proventi finanziari dei crediti immobilizzati e dei titoli immobilizzati (quindi le voci C. 16 a) e C. 16 b)) e non il raggruppamento tra proventi relativi a titoli immobilizzati e titoli dell'attivo circolante. (Cfr. F. Roscini Vitali, *Sul lease back le precisazioni dell'OIC*, Il Sole 24 ore, 29 ottobre 2004). Nello stesso articolo si legge: "non avrebbe senso il raggruppamento di voce eterogenee, in parte relative alle immobilizzazioni e in parte relative all'attivo circolante".

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- 19) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18 – 19)

E) Proventi e oneri straordinari

- 20) proventi
- 21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 – 21)

Risultato prima delle imposte (A- B +/- C +/- D +/- E)

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
- 23) utile (perdite) d'esercizio

**NOTA INTEGRATIVA
ABBREVIATA**

Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le seguenti indicazioni richieste:

- dal numero 10) dell'art. 2426 («il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa»);
- dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal numero 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis;
- dal numero 6) dell'art. 2427 («distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche»); esse sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

L'articolo 2435-bis, c. 6, prevede l'esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dalla redazione della relazione sulla gestione qualora queste forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2428 ai numeri 3) e 4), vale a dire:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, n. 3);
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428, n. 4).